

ORIGINALE



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – 🌐 www.comune.isoladellascala.vr.it
e-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it

ATTO DEL SINDACO N° 7 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO : ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON IL SEDIME FERROVIARIO.

L'annoduemiladodici, addi **diciotto** del mese di **giugno**

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- 1) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- 2) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- 3) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordini pubblico, informandone preventivamente il prefetto;

PRESO ATTO della nota della Prefettura di Verona Fasc. n. 1596/2011/W.A. con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali a voler procedere con l'adozione di ordinanze sindacali volte al rispetto delle disposizioni contenute negli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980;

VISTA la richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/04/2012 al n. 3818, con la quale viene richiesta l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 che prescrivono, tra l'altro, che:

- "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale."*
- "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale."*

RITENUTO di dover intervenire per l'eliminazione del pericolo che l'eventuale caduta di vegetazione sulla linea ferroviaria potrebbe causare per la pubblica incolumità ovvero per l'interruzione del pubblico servizio;

RAVVISATI i motivi di urgenza vista la specifica richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a tutti i soggetti proprietari dei terreni siti in Comune di Isola della Scala e confinanti con la sede ferroviaria, ciascuno per la propria competenza:

- 1) di eliminare i fattori di pericolo per rischio di incendio e caduta alberi o rami secondo quanto previsto dagli art.li 52 e 55 del D.P.R. 753 /1980 entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare le eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- 2) di provvedere periodicamente alla manutenzione dell'area al fine di non far crescere siepi e piante ad una distanza minore di 6 metri dalle rotaie da misurarsi in proiezione orizzontale. Di provvedere altresì, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni previste a norma di legge, al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura stessa, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.

VIETA

- 1) di erigere muriccioli di cinta, steccati, recinzioni in genere nonchè di piantare siepi o altre piante ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orrizzontale; tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette opere o piante non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 3 del D.P.R. 753 /1980;
- 2) di piantare alberi, per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4, ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2; nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato

AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente e amministrative indicate dal D.P.R. 753/1980 e s.m.i. o da altre leggi, la violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e che alla stessa sia data immediata esecuzione;

- che copia della presente ordinanza, essendo i suoi destinatari indeterminati, venga pubblicizzata anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa in copia:
 - alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, via S: Maria Antica 1, 37122 Verona
 - all'Ufficio di Polizia Locale - Sede
 - all'Ufficio Tecnico comunale - Sede
 - al Servizio Forestale Regionale di Verona, via Locatelli 3, 37122 Verona
 - al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Verona, via C. Ederle 16, 37126 VERONA
 - a RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Verona, p.zza XXV Aprile 6, 37138 Verona
 - Compartimento Polizia Ferroviaria Verona Compartimento Polfer Porta Nuova - Via Piave, 12/a - 37135 (VERONA - VR)
 - alla Stazione dei Carabinieri di Isola della Scala - P.le Kennedy, 6 37063 Isola della Scala - VR

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine, a cui è stata trasmessa la presente ordinanza, il controllo e la verifica del rispetto della stessa.

Li, 18/06/2012



PER IL SINDACO
Giovanni Miozzi
IL VICESINDACO
Tiziano Arcolini